

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

cassazione. Un funzionario dell'amministrazione centrale adempirà l'ufficio di Pubblico Ministero, e un altro quello di segretario.

« La nomina dei componenti il Consiglio e dei due funzionari suddetti sarà fatta per decreto reale sulla proposta del Consiglio dei ministri.

« Per gli altri impiegati tanto dell'amministrazione centrale, quanto della provinciale, vi sarà un Consiglio per ogni Ministero diviso in due sezioni; l'una per la parte amministrativa, l'altra per la disciplinare. Questo Consiglio si comporrà di un consigliere della Corte di cassazione, di due consiglieri di Corte d'appello, di un consigliere della Corte dei conti, e di due funzionari fra i più elevati in grado dell'amministrazione.

« Faranno parte della sezione amministrativa il consigliere della Corte dei conti, un consigliere della Corte d'appello ed un funzionario dell'amministrazione.

« Alla disciplinare apparterranno il consigliere della Corte di cassazione, un consigliere della Corte d'appello e un funzionario dell'amministrazione.

« La sezione amministrativa sarà presieduta dal consigliere della Corte dei conti; la disciplinare dal consigliere della Corte di cassazione.

« In ciascuna sezione l'ufficio di segretario si affiderà ad un impiegato dell'amministrazione.

« Nella sezione disciplinare un altro impiegato compirà le funzioni di Pubblico Ministero.

« La nomina dei componenti i singoli Consigli e degli impiegati coll'incarico dell'ufficio di Pubblico Ministero e di segretario sarà fatta per decreto reale sopra proposta ministeriale. »

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

MANTELLINI. Io diceva dunque che non posso acconciarmi a votare col concetto della Commissione e con la traduzione che ne ha fatta in questi due articoli, dove si tratta di organare, di costituire i due Consigli, di disciplina l'uno, di amministrazione l'altro. La Commissione si è mossa dal concetto che bisognasse costituirli per modo che vi prevalessesse l'elemento estraneo all'amministrazione, e quindi ha introdotto un magistrato nel Consiglio di amministrazione.

Essa poi, per gli impiegati d'ordine superiore ha costituito un Consiglio di disciplina di quattro persone, cioè di due magistrati, e di due individui presi dall'amministrazione; per gli altri impiegati ha costituito un Consiglio di tre, cioè di due magistrati, e di uno preso dall'amministrazione. Ora a me pare sbagliato il concetto, e già qualche cosa io ne diceva nella discussione di due giorni addietro. Non abbiamo un giudizio penale da emettere, ma sibbene un giudizio amministrativo; e trattandosi di un

giudizio amministrativo bisogna rovesciare il criterio, e senza escludere il magistrato, far sì che prevalga l'elemento preso dall'amministrazione. Mi par questa cosa evidente. Nel Consiglio dei superiori, con due magistrati e con due presi dall'amministrazione si è voluto il collegio pari, perchè in parità di voti prevalga il voto di Minerva cioè l'assoluzione del prevenuto. In questo stesso concetto, nel Consiglio per gli impiegati inferiori, si chiamano a comporlo due magistrati e un amministratore. Ma, o signori, questi giudizi cominciano dove non ha cominciato il delitto, od ha finito il delitto.

Quali sono in fatti le azioni, e le omissioni che si sottopongono al Consiglio di disciplina? Leggiamo gli articoli di questo disegno di legge, e troveremo che si censura la negligenza, la insubordinazione, la mancanza in servizio, l'assenza dall'ufficio non giustificata, la cattiva condotta morale, le offese al decoro dell'amministrazione. Tutto questo è censurabile, biasimevole senza dubbio, ma non costituisce delitto. Si sospende l'impiegato per le recidive, per l'assenza prolungata, per occupazioni incompatibili coll'ufficio d'impiegato, per eccitamento all'insubordinazione e per pubblico biasimo dei superiori e del Governo. Anche qui noi siamo in tema di azioni biasimevoli, di azioni che possono meritare un giudizio di disciplina, ma non un giudizio penale.

Passo oltre e vado alla sospensione prolungata per maggior tempo, che si commina nei casi di recidiva, per le mancanze contro l'onore, per danni recati agli interessi dello Stato o a quelli dei privati, per trascuranza nei doveri d'ufficio.

Finalmente c'è la destituzione; e la destituzione la si commina anche all'impiegato delinquente, ma quando la sentenza non vi sia arrivata, perchè quando la sentenza interdice dal pubblico ufficio, è manifesto che non si ricorre al Consiglio di disciplina perchè espella dall'amministrazione colui che per sentenza n'è di già allontanato.

Ora io dico, se oggettivamente e soggettivamente noi abbiamo un giudizio amministrativo e non un giudizio penale, perchè il Collegio che deve emettere questo giudizio non sarà costituito in modo che la sua prevalenza stia in chi facendo parte dell'amministrazione ne ha il tatto, il sentimento e meglio ne conosce lo spirito?

Ecco la ragione del perchè ho creduto e credo che non si possa seguire in questo concetto la Commissione, la quale ha considerato questi giudizi come tanti giudizi penali, mentre non di delitti si tratta, ma di giudizi amministrativi da emettere. È in causa non l'interesse ma la convenienza, il decoro dell'amministrazione; convenienza